

Egr. Sig. Ministro
Stefania Prestigiacomo
Ministero dell' Ambiente,
della Tutela del Territorio e del Mare
Via Cristoforo Colombo 44
00147 ROMA

Per cc
Egr. Sig. Ministro
Francesco Romano
Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali
Via XX Settembre, 20
00187 ROMA

Egr. Sig. Ministro
Paolo Romani
Ministero dello Sviluppo Economico
Via Molise, 2
00187 ROMA

Milano, li 13 Luglio 2011

**Oggetto: Chiarimenti sull'evoluzione art. 185 Testo Unico Ambientale:
"utilizzo sfalci e potature da verde pubblico urbano e privato".**

Illustre Ministro Prestigiacomo,

le scrivo in qualità di presidente della Federazione Italiana di Produttori di Energia da Fonte Rinnovabile (FIPER).

Dal 2001, FIPER riunisce piccole e medie imprese energetiche, agricole, private e municipalizzate che producono energia termica, ed energia elettrica in co-generazione, e, attraverso reti di teleriscaldamento, distribuiscono il calore per la climatizzazione e la produzione di acqua calda sanitaria agli edifici allacciati. (in Allegato i dati sintetici)

L'evoluzione dell'art.185 del Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006) che disciplina le biomasse legnose ammesse per l'impiego a fini di combustione, ha condizionato e condiziona tuttora la sicurezza e la diversificazione delle fonti di approvvigionamento degli impianti di teleriscaldamento a biomassa, pregiudicando in alcuni casi la sostenibilità economica e finanziaria degli stessi.

Un breve excursus storico¹ ci permette di valutare gli effetti sul mercato delle modifiche all'art. 185 del Testo Unico Ambientale.

Da gennaio 2008 (D.Lgs 4/2008) sino ad agosto 2010, gli impianti di teleriscaldamento potevano utilizzare quali sottoprodotti, i materiali vegetali provenienti da attività agricola (comma 2); non erano quindi inclusi i sottoprodotti derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato, considerati "rifiuti non pericolosi".

A partire dal 19 agosto 2010, data dell'entrata in vigore della legge 13 agosto 2010, n.129 "Conversione in legge del DL 8 luglio 2010, n. 105 recante misure urgenti in materia di energia e disposizioni per le energie rinnovabili", la definizione di sottoprodotto (comma 2) viene ampliata a : **Materiali fecali e vegetali provenienti da sfalci e potature di manutenzione del verde Pubblico e privato, o da attività agricole, utilizzati nelle attività agricole anche fuori dal luogo di produzione, ovvero ceduti a terzi, o utilizzati in impianti aziendali o interaziendali.**

In un momento di forte contrazione dell'offerta di cippato dalle filiere classiche (segherie, consorzi forestali..), gli operatori avevano espresso grande apprezzamento per l'estensione della definizione di sottoprodotto a materiali legnosi di pregio per la combustione, quali le ramaglie, le potature di alberi derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato.

Inoltre, il fatto che la norma consentisse di acquisire questo tipo di sottoprodotto anche da imprese terze, ha incentivato la definizione di contratti di approvvigionamento con le aziende municipalizzate locali che si impegnavano nella fasi di ritiro e selezione della biomassa.

Si era creato un circolo virtuoso: si trasformava di fatto, in particolare per l'ente pubblico, un costo di smaltimento in una sinergia a favore della collettività.

Dal 25 Dicembre 2010, data dell'entrata in vigore del D.Lgs. 3 dicembre 2010; n.205 "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo relativa ai rifiuti", lo scenario di applicazione dell'art.185 viene nuovamente ed inspiegabilmente modificato in forma sostanziale rispetto alle legge n.129 di agosto.

Scompare innanzitutto la definizione di sottoprodotto.

Vengono definiti i materiali che non rientrano nella definizione di rifiuto; in particolare (comma 1 punto f): le materie fecali, paglia, sfalci e potature nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura nella selvicoltura o per la biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

Ne deriva che il materiale proveniente dalla manutenzione del verde pubblico urbano e privato rientra ancora una volta nella definizione di "rifiuto"; e quindi non ne è più ammissibile l'impiego a fini della combustione.

Da analisi effettuate all'inizio del 2011 sulle biomasse provenienti dalla manutenzione del verde pubblico urbano e privato, e su alcuni sottoprodotti provenienti dall'agricoltura (potature vigneti, meleti ecc) le prime risultano migliori in termini di caratteristiche chimico-fisiche.

E' importante sottolineare in questa sede il danno economico risultato da questo cambiamento legislativo, attuato in un arco temporale di soli 4 mesi (agosto- dicembre 2010).

L'inaspettata ed incomprensibile modifica di classificazione della biomassa proveniente da verde pubblico e privato ha determinato la scissione di contratti di fornitura e il rialzo dei costi degli

¹ Allegato 2: evoluzione legislativa art. 185

altri combustibili legnosi provocando gravi e pesanti ripercussioni per chi si era attrezzato all'utilizzo di detto materiale.

In qualità di gestori di centrali di teleriscaldamento a biomassa, impegnati dall'avvio degli impianti a garantire calore ed energia elettrica a impatto zero, non comprendiamo le motivazioni di questo cambio repentino di orientamento e di impostazione legislativa che non migliora sicuramente la qualità dell'aria e non riduce le emissioni delle polveri sottili.

L'effetto di questa misura comporta esclusivamente un ulteriore costo di smaltimento per la collettività e l'impossibilità di mettere a punto per le imprese nuove filiere virtuose di approvvigionamento di biomassa legnosa, confermando il solito negativo "sistema Italiano" di non dare alcuna certezza temporale agli operatori del settore nell'adozione delle norme appena approvate.

Nel nuovo Decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28 "Sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili in attuazione delle direttiva 2009/28/CE..." il Ministero dello Sviluppo Economico riprende il concetto di sottoprodotto nella definizione dei requisiti per accedere agli incentivi per la produzione di energia da fonte rinnovabile.

L'Art.24 punto "i" cita espressamente: l'uso efficiente di rifiuti e sottoprodotti, di biogas da reflui zootecnici o da sottoprodotti delle attività agricole, agro-alimentari, agroindustriali, di allevamento e forestali, di prodotti ottenuti da coltivazioni dedicate non alimentari, nonché di biomasse e bioliquidi sostenibili e biogas da filiere corte, contratti quadri e da intese di filiera.

In conclusione, crediamo vi siano i margini per rimodulare la definizione di sottoprodotto; a tal fine è indispensabile una maggiore concertazione tra il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali nei previsti Decreti Attuativi del Decreto 28/2011.

L'azione politica per lo sviluppo e il consolidamento della filiera biomassa-energia, non può prescindere l'intervento congiunto e sinergico dei tre Ministeri implicati.

Siamo pertanto a richiedere di rivedere la scelta fatta (a nostro avviso erroneamente) chiedendone comunque le motivazioni.

Rimanendo a disposizione inviamo cordiali saluti.

F.I.P.E.R.
Il presidente
Walter Righini




ALLEGATO 1

Di seguito si riportano alcuni dati indicativi del periodo 2009-2010:

80 impianti di teleriscaldamento a biomassa
26 impianti a biogas agricolo e gassificazione
590 MW potenza installati utenze finali
5 MW elettrici in co-generazione
867 Km. rete di trasmissione
860 GWh termici erogati
82 Milioni di Euro fatturati
205.000 Tonnellate di CO2 risparmiata
73 milioni di litri di gasolio risparmiato
80,5 milioni di Euro risparmiati in gasolio
375.000 Ton. di biomassa legnosa impiegata
15.700 Edifici allacciati (intorno 130.000 abitanti)

Allegato 2: evoluzione art. 185

 Modifiche normative all'art.185 del D.lgs 152/2006 – sull'impiego materiali vegetali ai fini della combustione		
<p>D.Lgs. 152/2006 modificato dal D.Lgs 4/2008 Art.185 limiti di applicazione</p> <p>Comma 2: possono essere sottoprodotti nel rispetto della lettera b) comma 1 art.183:</p> <p>Materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricola o in impianti aziendali o interaziendali</p> <p>per produrre energia o calore, o biogas</p> <p>Gennaio 2008 Agosto 2010</p>	<p>Legge 13 agosto 2010, n.129</p> <p>Modifica Art.185 limiti di applicazione in vigore sino ad agosto 2010</p> <p>Comma 2: possono essere sottoprodotti nel rispetto della lettera b) comma 1 art.183:</p> <p>Materiali fecali e vegetali provenienti da sfalci e potature di manutenzione del verde Pubblico e privato, o da attività agricole, utilizzati nelle attività agricole anche fuori dal luogo di produzione, ovvero ceduti a terzi, o utilizzati in impianti aziendali o interaziendali</p> <p>per produrre energia o calore, o biogas</p> <p>Agosto 2010 Dicembre 2010</p>	<p>D.Lgs. 3 dicembre 2010; n.205 Recepimento Direttiva rifiuti</p> <p>Esclusione dell'ambito di applicazione della parte IV del D.Lgs 152/2006</p> <p>Comma 1: non rientrano nell'ambito di applicazione della parte IV (rifiuti) del presente Decreto:</p> <p>f) le materie fecali, paglia, sfalci e potature nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura Nella selvicoltura o per la biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente Né mettono in pericolo la salute umana</p> <p>Gennaio 2011 ?</p>